



IL MINISTERO

- Struttura organizzativa
- Uffici di diretta collaborazione del Ministro
- Dipartimento affari di giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Dipartimento per la giustizia minorile
- Commissioni di studio
- Documentazione
- Novità dalla Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO

POLITICHE INTERNE E INTERNAZIONALI

CORTE DI CASSAZIONE UFFICI GIUDIZIARI

PIANETA CARCERE

MINORI

L'AMMINISTRAZIONE INFORMA

SERVIZI PER IL CITTADINO

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del bilancio e della contabilità

Circolare

Prot. n. 1712/CRL/3620

*Al Signor Primo Presidente
Corte Suprema di Cassazione*

*Al Signor Procuratore Generale
Corte Suprema di Cassazione*

*Al Signor Presidente
Tribunale Superiore Acque Pubbliche*

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

*Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello*

Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia

*Ai Signori Commissari Regionali per la
Liquidazione degli Usi Civici
LORO SEDI*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Direzione Centrale degli Uffici Locali e
dei Servizi del Tesoro
Via Casilina n°3 – 00182 Roma*

*All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia*

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi – limiti di cedibilità.

Taluni Uffici di questa Amministrazione hanno chiesto di conoscere i limiti di cedibilità dello stipendio per cessioni e/o delegazioni di pagamento "convenzionali" e legali.

Al riguardo, appare opportuno preliminarmente distinguere le diverse fattispecie sussistenti, suddivise in prestiti con garanzia I.N.P.D.A.P., solitamente definiti come "Cessione del quinto dello stipendio" o "mutui garantiti", e delegazioni di pagamento "convenzionali" e legali.

Non sussistendo particolari problematiche per i prestiti I.N.P.D.A.P., per i quali preesiste una consolidata procedura, si ritiene opportuno fornire ulteriori istruzioni per le delegazioni convenzionali e per l'eventuale coesistenza delle fattispecie indicate in premessa.

Si specifica, a tal proposito, che, per quanto concerne i prestiti concessi attraverso l'istituto della "delegazione di pagamento", si reputa opportuno richiamare la normativa di riferimento (DPR 5/1/1950, n. 180) nonché alcune circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (circolari n. 46 dell'8/8/1995, n. 63 del

16/10/1996, n. 29 dell'11/3/1998 e n. 37 del 5/9/2003).

Con particolare riferimento alle delegazioni di pagamento "convenzionali" (diverse da quelle legali, previste dalle vigenti norme, e per le quali esiste un obbligo legale di dar corso alle stesse a titolo gratuito), rientranti nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, si precisa che le medesime sono state disciplinate dalla citata circolare n. 46 del 1995 e dalle successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- che le delegazioni siano state rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 del D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180;
- che le ritenute delegate non superino i limiti previsti dal citato testo unico (D. P. R. n. 180/1950);
- che venga stabilito preventivamente, mediante apposita convenzione fra le amministrazioni e gli istituti, l'onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

In ordine, poi, ai limiti della delegazione, la circolare n. 63 del 1996, chiarisce che:

- a. la quota delegabile è pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa l'I.R.P.E.F.;
- b. in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 del T. U. n. 180/1950 e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione (delegazioni legali) non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio determinato come al punto a), limite fissato dall'art. 70 del D. P. R. 180/1950;
- c. la ritenuta delegata per ottenere prestiti è compatibile con quella per cessioni entro il limite complessivo stabilito al punto a).

Deve altresì precisarsi *che per i cennati istituti* (cessioni, delegazioni di pagamento legali e delegazioni di pagamento convenzionali), *singolarmente considerati, il limite è fissato nel quinto dello stipendio* rispettivamente dagli artt. 5 e 65 del cennato D. P. R. 180/1950 e che, per le delegazioni convenzionali, tale limite può essere ragionevolmente superato nella sola ipotesi in cui non preesista una delegazione legale ovvero una cessione.

Tale ultima ipotesi, *possibilmente da evitarsi* sia per ragioni di uniformità di trattamento fra i dipendenti di questa Amministrazione sia, in quanto, il superamento del limite del quinto potrebbe alterare l'equilibrio finanziario del dipendente preordinato dal legislatore con le disposizioni recate dal ripetuto D. P. R. 180/1950, deve essere attentamente vagliata dall'Ufficio delegante, il quale è tenuto previamente ad accertarsi della sicura insussistenza di cessioni e/o delegazioni legali in corso (anche attraverso verifiche presso l'I.N.P.D.A.P.).

Dell'eventuale mancato accertamento e del possibile superamento del limite del quinto è chiamato a risponderne direttamente l'ufficio di appartenenza del dipendente.

Roma, 19 novembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Belsito

P.S.
Per ogni eventuale chiarimento si prega contattare il Dr. Carlo Cerilli ai seguenti recapiti:
Tel. 06/68852960
Fax 06/68892770